

TI_GERICHTE 16.2019.33 vom 3. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2019.33

FR: TI_GERICHTE 16.2019.33 du 3 septembre 2020

IT: TI_GERICHTE 16.2019.33 del 3 settembre 2020

Regeste

Contratto di lavoro: retribuzione delle trasferte e delle spese del veicolo a motore

Erwägungen

E. 2

La petizione è stata presentata nei confronti della RE 1 con recapito in “_____”, _____”. Tale società è tuttavia la succursale di _____ della RE 1 con sede principale a _____. Una succursale, sebbene disponga di una certa autonomia, continua giuridicamente a essere parte integrante della società da cui dipende, così che è priva di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (DTF 120 III 11 consid. 1; più recentemente sentenze 4A_458/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2 e 4A_231/2018 del 23 luglio 2019 consid. 1 ; v. anche CCC, sentenza inc. 16.2004.9 del 18 gennaio 2005 consid. 5 con riferimenti) salvo che essa non stia in giudizio in virtù di un potere di rappresentanza speciale conferitole dalla società principale (RtiD II-2006 pag. 677 consid. 5.2.2; v. anche sentenza del Tribunale federale 2C_351/2017 del 12 aprile 2018 consid. 1.5). Dandosi errata designazione delle parti, una rettifica è possibile nei casi in cui è escluso un qualsivoglia rischio di confusione (sentenze del Tribunale federale 4A_231/2018 del 23 luglio 2019 consid. 1 e 2C_351/2017 del 12 aprile 2018 consid. 1.5). Premesso ciò, in concreto, molti elementi indicano chiaramente il legame tra le due entità ed escludono un qualsiasi rischio di confusione, in particolare la denominazione specifica della succursale, simile a quella della società principale e l'estratto del registro di commercio, che esplicita il legame con quest'ultima. È pertanto possibile (e necessario) procedere alla rettifica della designazione delle parti nel rubrum dell'incarto.

E. 3

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è pervenuta alle parti al più presto il 22 maggio 2019. Introdotti il 4 e il 19 giugno 2019, entrambi i reclami in esame sono tempestivi.

E. 4

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a

quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

E. 5

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, stabilito che le spese d'utilizzo del veicolo privato per le trasferte da N_____ ai cantieri di M_____ e di C_____ devono essere rimborsate al lavoratore in virtù dell'art. 327 b CO, ha accertato che “i chilometri richiesti e la tariffa applicata” non erano contestati di modo che ha accolto la pretesa di fr. 2241.60 (km 3736 x fr./km 0.60) fatta valere dell'attore. Egli ha poi appurato che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, il tempo impiegato per raggiungere i due cantieri non era già stato compreso nelle ore di lavoro giacché dai rapporti di lavoro nulla era specificato in proposito. A suo avviso, il tempo impiegato per questi spostamenti non doveva tuttavia essere retribuito “nella tariffa di paga oraria” poiché “in fin dei conti il lavoratore non sta facendo il suo mestiere né sta applicando il suo sapere e non ha responsabilità se non quello di guidare e dunque la paga oraria dovuta poteva se accordata essere anche differente; oltremodo che i tempi sono puramente teorici poiché cambiano di ora in ora e di giorno in giorno”. Il Giudice di pace ha così stabilito che le ore impiegate andavano retribuite a “una tariffa minima di fr. 20.– oraria” donde l'accoglimento della pretesa limitatamente a fr. 720.– (ore 36 x fr./ora 20). Egli ha in definitiva obbligato la convenuta a versare all'attore complessivi fr. 2961.60. I. Sul reclamo della RE 1

E. 6

La convenuta contesta la pretesa dell'attore di vedersi pagare fr. 2961.60 perché “le spese relative ai tempi di spostamento erano comprensive nell'orario lavorativo come riportato da rapportino di lavoro controfirmato”. a) Contrariamente a quanto sostiene CO 1, il reclamo non può dirsi sprovvisto di qualsiasi motivazione. Certo, la motivazione della RE 1 è breve e succinta, ma permette di capire perché la decisione del primo giudice sarebbe, a parere dell'interessata, erronea. Per di più, a bene vedere, anche la motivazione del Giudice di pace, il quale si è limitato a indicare come dai rapporti di lavoro nulla fosse specificato in proposito, appare stringata. Ancorché si ponga ai limiti inferiori, il reclamo appare ricevibile. b) Premesso ciò, dai bollettini n. 30, 31, 34, 35, 42, 43 e 44 prodotti alle prime arringhe del 20 marzo 2019, che il lavoratore ha sottoscritto per accettazione senza riserve, si evince che durante le settimane di lavoro a M_____, salvo le ore supplementari regolarmente annotate, egli ha sempre lavorato per 8 ore e mezza. Quale norma imponesse al datore di lavoro di distinguere le ore di lavoro effettive da quelle di trasferta non è dato di vedere, il primo giudice, né l'attore, avendola precisata. Per di più, D_____ della A_____ SA ha confermato che il totale delle ore dei bollettini menzionati “comprendeva sia le ore lavorative che il tempo di viaggi” (e-mail del 12 gennaio 2016 allegato alle osservazioni della convenuta del 14 luglio 2016). c) Non si disconosce che di regola una dichiarazione scritta non sostituisce una testimonianza davanti al tribunale. Sta di fatto che a fronte di una contestazione sostanziata del convenuto, l'attore è tenuto con la replica a concretizzare le sue allegazioni sui fatti contestati, in modo da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e di applicare il principio di diritto sostanziale al caso specifico (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2). Nel caso in esame, nella replica del 19 settembre 2016 l'attore si è limitato a contestare “recisamente” quanto addotto dalla convenuta ma non ha messo in discussione quanto sostenuto da D_____. Si trattava pertanto di una contestazione meramente generica (soprattutto a fronte del grado di specificazione dell'allegazione della convenuta) e quindi

del tutto insufficiente. In altri termini, il fatto allegato dall'attore era stato debitamente contestato dalla convenuta e incombeva pertanto all'attore provarlo tanto più che nel caso di rapporti di lavoro firmati senza riserve sussiste una presunzione di fatto circa la veridicità del contenuto in merito al tempo indicato. In realtà l'attore non ha addotto alcun elemento atto a insinuare considerevoli dubbi sull'attendibilità dei rapporti di lavoro, le sue allegazioni essendosi esaurite nel richiamo dell'art. 13 cpv. 2 dell'ordinanza 1 concernente la Legge sul lavoro e nell'indicazione di 36 ore di trasferta. Nelle circostanze descritte, l'accertamento del Giudice di pace secondo cui le ore di trasferta non erano comprese nelle giornaliere si rivela insostenibile ovvero arbitrario. d) Visto quanto precede, non avendo l'attore dimostrato la sua allegazione, la conclusione del primo giudice per il quale il lavoratore aveva diritto al pagamento di ore di lavoro supplementare si rivela così errata. Ne segue che il reclamo della convenuta si rivela fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, il giudizio impugnato va riformato nel senso che la pretesa dell'attore di fr. 2188.– (recte : ore 36 x fr./ora 33 = fr. 1188.–) deve essere respinta. In definitiva, la petizione va accolta per fr. 2241.60. II. Sul reclamo di CO 1

E. 7

L'attore si duole del fatto che il primo giudice, nonostante abbia riconosciuto l'obbligo della convenuta di rimborsargli le spese di utilizzo del suo veicolo per recarsi da N_____ a M_____ e C_____ e di pagargli il tempo di trasferta, abbia però ritenuto che lo stesso non dovesse essere remunerato come normale tempo di lavoro a fr. 33.– all'ora ma a soli fr. 20.–. A suo avviso, la decisione del primo giudice viola l'art. 13 cpv. 2 OLL 1 e le disposizioni riguardanti il salario previste dal CCL per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, le quali sono state decretate di obbligatorietà generale nel Cantone Ticino e non sono quindi derogabili. L'accoglimento del reclamo della convenuta comporta tuttavia la reiezione del reclamo dell'attore. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 8

La procedura nelle controversie fondate sul diritto del lavoro, così come quelle sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocament o fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili, davanti a questa Camera la RE 1 ha proceduto da sé, senza far capo a un patrocinatore. Né essa ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subito perdite di guadagno, ciò che avrebbe potuto legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). L'esito del giudizio odierno influisce sul dispositivo in materia di spese e ripetibili di primo grado, nel senso che l'indennità in favore dell'attore va ridotta. Per questi motivi, decide: I. Le cause inc. 16.2019.33 e inc. 16.2019.39 sono congiunte. II. Il reclamo della RE 1 è accolto e la decisione impugnata è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che la convenuta è condannata a pagare all'attore fr. 2241.60 più interessi del 5% dal 1° novembre 2014. 2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dello Stato. La convenuta rifonderà all'attore fr. 150.– per ripetibili. III. Per tale reclamo non si riscuotono spese processuali. IV. Il reclamo di CO 1 è respinto. V. Per tale reclamo non si riscuotono spese processuali. VI. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto

del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.